

L'ORDINANZA DI DELEGA EX ART. 591 BIS C.P.C.

**IL RENDICONTO
DEL DELEGATO ALL'ESECUZIONE**

Dott. Federico Pianigiani
Empoli Via Bonistallo n. 50B
tel. 0571.72296 – fax. 0571.77945
email: federico@studiograzzini.net

INDICE

1. Note riepilogative creditori
2. Rendiconto del delegato
3. Verifica massa attiva
4. Predisposizione progetto
distribuzione somme
5. Udienza di distribuzione
6. Deposito fascicolo cartaceo

1. NOTE RIEPILOGATIVE CREDITORI

Punto 28 ordinanza di delega:

«invitare i creditori a depositare le note riepilogative dei loro crediti **entro 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di trasferimento**, segnalando loro la circostanza che, laddove non pervenga tempestiva risposta, il progetto sarà redatto tenendo conto degli importi indicati nel precetto e negli atti di intervento»

1. NOTE RIEPILOGATIVE CREDITORI

Occorre indicare termine di deposito delle note
rieepilogative dei crediti

Punto 29 ordinanza di delega:

«entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai
creditori di cui al punto 27 ... predisporre il progetto di
distribuzione delle somme, contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano»

2. RENDICONTO DEL DELEGATO

Il delegato determina il rendiconto della procedura



Il delegato redige la richiesta al GE per la liquidazione del proprio compenso

2. RENDICONTO DEL DELEGATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

- Legge n.80 del 14.05.2005
- Decreto Legge n.35 del 14.03.2005
- Art. 179 bis disp. att. C.p.c.
- C.M. 5-6.12.2006
- D.M. 313 del 25.05.1999
- D.M. 27.11.2001
- **D.M. 15.10.2015 N.227 G.U. 24.2.2016**

Normativa di riferimento

Legge n. 80 del 14.05.2005

converte Decreto Legge n. 35 del 14.03.2005, il quale estende la delega delle operazioni di vendita con e senza incanto a dottori commercialisti ed avvocati

(art. 591 bis c.p.c.)

Normativa di riferimento

Art. 179 bis disp. att. c.p.c.

Ministero Giustizia + Economia e Finanze

consulta

Consiglio Nazionale Notarile + Odcec + Forense

emana decreto per

determinazione compensi con aggiornamento triennale

Normativa di riferimento

In mancanza del Decreto di cui all'art. 179 bis disposizioni attuative c.p.c.

la determinazione del compenso viene operata

ex **D.M. n. 313 del 25.05.1999** titolato “norme per la determinazione di compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto”

Normativa di riferimento

Il **D.M. n. 313 del 25.05.1999** anche in forza della
nota **M.G. 6.12.2006** punto 7

Raggruppa in sette voci le tipologie di attività compiute dai delegati
alle esecuzioni immobiliari e per quattro attività (art.2 lett. c, d, f, g,
rinvia espressamente alla tariffa notarile,

D.M. 27.11.2001

Normativa di riferimento

L. 80 del 14.05.2005



D.L. 35 del 14.03.2005



Art. 179 bis disp. att. C.p.c.



in assenza di D.M., vige

D.M. 313 del 25.05.1999

che in parte rinvia a D.M. 27.11.2001



D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227

G.U. n.45 del 24.02.2016 IN VIGORE DAL 10.3.2016 (ABROGA D.M.313)

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227

G.U. n.45 del 24.02.2016

Suddivide l'attività delegata in quattro fasi,
in relazione al suo svolgimento:

- **A)** dal conferimento dell'incarico fino alla redazione dell'avviso di vendita;
- **B)** successivamente alla redazione dell'avviso, fino all'aggiudicazione;
- **C)** nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
- **D)** nel corso della fase distribuzione.

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227
G.U. n.45 del 24.02.2016
art. 2 comma 1

Prevede un **compenso unitario di fase**, uguale per ogni fase ma diversificato in relazione al valore di aggiudicazione o assegnazione, come segue:

- euro 1.000** a fase se tale valore è **pari o inferiore ad euro 100.000;**
- euro 1.500** a fase se tale valore è **pari o inferiore ad euro 500.000;**
- euro 2.000** a fase se tale valore è **superiore ad euro 500.000;**

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227
G.U. n.45 del 24.02.2016
art. 2 comma 2

Prevede:

per le fasi **a)**, **b)** e **c)** in caso di pluralità di lotti la possibilità, ricorrendo giusti motivi, di liquidare il compenso di fase per ciascun lotto;
per la fase **d)** lo stesso meccanismo di liquidazione multipla in caso di somme riferibili a più debitori;

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227
G.U. n.45 del 24.02.2016
art. 2 commi 3 e 4

Prevede:

La **possibilità** di riduzione od aumento del compenso in misura non superiore al 60% in ragione della complessità dell'attività svolta.

Che il compenso **sia maggiorato** del 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali.

Il **rimborso** della spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi degli ausiliari.

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227
G.U. n.45 del 24.02.2016
art. 2 comma 5

Prevede:

un limite invalicabile per cui il compenso liquidato – compresa la maggiorazione del 10% - non può superare il 40% del valore di aggiudicazione o di assegnazione;

la possibilità di acconti, in presenza di giustificati motivi.

D.M. Giustizia del 15.10.2015 n. 227
G.U. n.45 del 24.02.2016
art. 2 comma 7

Prevede:

A carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario sia posto esclusivamente il 50% del compenso relativo alla fase **c)** con le relative spese generali, oltre ad ogni spesa conseguente al trasferimento (registrazione, trascrizione e voltura).

Prevede che **in caso di chiusura anticipata** la liquidazione avvenga assumendo come parametro il prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita o, in mancanza, il valore di stima.

Disposizioni per casi concreti:

Tribunale di Pavia:

I compensi previsti fino all'aggiudicazione sono aumentati del 10% per il caso di due tentativi di vendita, del 15% per il 3°, del 30 per il 4°, del 35 per il 5°, del 40 per il 6°, del 45 per il 7° e oltre.


Disposizioni per casi concreti:

Tribunale di Benevento:

Il compenso relativo alle attività delegate svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione sarà ridotto nella misura del 20% quando le vendite esperite siano inferiori al numero di 3; oltre le 3 aste non saranno applicate riduzioni al compenso base previsto.

Il compenso relativo alle attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata sarà ridotto nella misura del 20% qualora siano beneficiari della distribuzione fino a 2 creditori; non saranno applicate riduzioni nel caso di distribuzione in favore di un numero di creditori compreso tra 2 e 6, qualora la distribuzione sia a vantaggio di oltre 6 creditori sarà applicata la maggiorazione del 20%.

Credito del delegato



Il credito ha natura privilegiata,
viene liquidato dal G.E. con specifica determinazione della parte riguardante le
operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico
dell'aggiudicatario

(art. 179 bis co. 2 disp.att.c.p.c.)

Richiesta liquidazione



La presentazione del rendiconto e l'emissione del decreto del G.E. precedono la predisposizione e deposito del piano di distribuzione.

Punto 30 ordinanza delega: "... si procederà al riparto solo dopo l'espletamento di tutte le formalità di cancellazione dei gravami".

Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo ex art. 179 bis co.2 disp.att.c.p.c.